



ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI ELABORAZIONE DATI

STATUTO

(Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/11/2013)

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Associazione non riconosciuta, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI ELABORAZIONE DATI brevemente "ASSOCED".

La Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in PADOVA Viale dell'Industria, 66; con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative, ed inoltre sedi periferiche nonché Sezioni Staccate anche domiciliate a titolo gratuito presso i Soci in qualunque parte del territorio nazionale, nonché dar vita ad eventuali Federazioni tramite apposito regolamento.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto Sociale

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali delle imprese italiane aventi per attività l'elaborazione di dati per conto terzi (brevemente C.E.D.) nonché i loro titolari pensionati.

L'Associazione a tal fine potrà:

- stipulare contratti collettivi regionali e nazionali di lavoro, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;
- rappresentare i soci in ogni sede istituzionale pubblica o privata;
- favorire lo sviluppo aziendale delle ditte associate in ogni forma e settore, anche organizzando: corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, tavole rotonde, seminari ecc. a favore di Associati e non, compresi corsi a favore dei dipendenti delle Aziende definite: "Soci Aggregati";
- designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
- avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli associati compresa la divulgazione di notizie, circolari ecc. tramite apposita editoria anche attraverso via telematica;
- organizzare strutture di servizio reale alle Imprese associate anche promuovendo la costituzione di

appositi centri servizi, compresi servizi di contabilità e paghe che dovranno essere comunque esclusivamente gestiti tramite le Aziende aventi per attività l'Elaborazione Dati Contabili (C.E.D.) purché regolarmente associate all'ASSOCED in qualità di Socio Ordinario.

- I servizi sopra indicati potranno essere gestiti con l'ausilio del Centro Assistenza Fiscale (CAF) costituito o convenzionato dall'ASSOCED;
- ASSOCED non potrà svolgere attività in concorrenza con i C.E.D. Associati; in particolare è fatto assoluto divieto all'Associazione di acquisire la clientela dei Soci, anche con il loro espresso consenso;
- partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia delle imprese associate sia dell'Associazione stessa;
- potrà delegare ad organizzazioni, professionisti, od altri enti esterni, la gestione parziale o totale delle proprie funzioni;
- potrà aderire ad associazioni sindacali di categorie nazionali e regionali o collegarsi alle stesse, e in eguale maniera possono aderire o collegarsi all'ASSOCED Associazioni Sindacali di categoria nazionali, regionali e provinciali previa delibera del Consiglio Direttivo e purché le stesse abbiano finalità simili all'ASSOCED. Tali collegamenti e/o aderenze possono avere anche finalità di mutuo sostentamento;
- costituire ed eventualmente gestire i Centri di Assistenza Fiscale di cui al DM del 31/05/1999 n. 164 e al Decreto Legislativo del 9/07/1997 n. 241 e successive modifiche e /o integrazioni;
- l'Associazione potrà domiciliare Sezioni Staccate presso i Soci, nei termini e modalità previste dal Consiglio Direttivo;
- in attuazione al disposto di cui al DM del 31/05/1999 n. 164 e al Decreto Legislativo del 9/07/1997 n. 241 e successive modifiche e /o integrazioni, potrà promuovere l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a servizio degli associati, che hanno i requisiti soggettivi di cui al regolamento di funzionamento dei C.A.F.

Art. 4 – CATEGORIE DI SOCI

Sono Soci di ASSOCED:

SOCI ORDINARI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Socio Ordinario, le Imprese di Servizi operanti in Italia, costituite in qualsiasi forma giuridica, che svolgano attività di ELABORAZIONE DATI per conto terzi, brevemente C.E.D.; potranno essere associate imprese con sede in qualunque parte del territorio nazionale.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa, anche sulla base di appositi regolamenti e parametri secondo criteri, modalità e quote sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale e/o dei canoni periodici previsti, i cui importi potranno essere differenziati e comunque determinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Eventuali contributi non deliberati, sono da intendersi esclusivamente volontari.

SOCI SOSTENITORI

Vengono definiti Soci Sostenitori le imprese aventi per attività l'elaborazione dei dati per conto terzi, brevemente C.E.D., che non intendendo aderire in prima istanza in qualità di Soci Ordinari, ma che intendono comunque sostenere e conoscere meglio l'Associazione con una quota sociale non superiore alla quota prevista per il Socio Ordinario e definita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire un periodo massimo oltre il quale il Socio Sostenitore dovrà perfezionare la propria adesione in qualità di Socio Ordinario.

I Soci Sostenitori potranno usufruire dei servizi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Socio Sostenitore perfezionerà la propria adesione attraverso il versamento delle quote previste.

I Soci Sostenitori non necessitano di alcuna delibera di accettazione e non hanno diritto di voto e di assemblea.

SOCI DI SCOPO

Sono soci di scopo le associazioni aderenti e/o collegate ad ASSOCED; rientrano in questa categoria anche i C.E.D. che usufruiscono unicamente dell'assistenza - rappresentanza sindacale dell'associazione. Gli appartenenti a questa categoria non hanno diritto di voto e di assemblea.

SOCI FONDATORI

Appartengono a questa categoria esclusivamente Fausto Perazzolo Marra e Giancarlo Badalin in quanto persone fisiche che hanno originariamente costituito l'Associazione ed hanno mantenuto al Suo interno degli incarichi.

SOCI BENEMERITI

Il Consiglio Direttivo potrà chiamare ad aderire all'Associazione in qualità di Soci Benemeriti, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività e collocazione sociale, amministrativa o politica, operano per la crescita dell'Associazione e conferiscono maggiore lustro alla medesima agevolando così il conseguimento delle proprie finalità Istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto e di assemblea.

SEZIONI STACCATE DI ASSOCED

I soci, all'atto della domanda di adesione, possono diventare una sezione staccata dell'Associazione con finalità divulgative e di sviluppo associativo, mediante la presentazione di apposita domanda e correlata sottoscrizione dei regolamenti collegati:

la chiusura delle sezioni staccate è deliberata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, senza possibilità di reclamo.



Art. 5 – SOCI AGGREGATI

SOCI AGGREGATI

Vengono definiti soci aggregati dell'Associazione le Imprese o i Lavoratori Autonomi appartenenti ai settori del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato e Piccole Industrie operanti sul piano locale, regionale e nazionale.

I servizi associativi e sindacali riservati ai Soci Aggregati, potranno essere erogati ai medesimi, solo ed esclusivamente attraverso la Sezione Staccata che ne ha promosso l'adesione e/o ne cura la gestione associativa. A questo fine ASSOCED garantisce l'esclusiva della gestione associativa del Socio Aggregato al socio domiciliatario di Sezione Staccata in regola con il pagamento delle quote associative.

In altri termini al Socio domiciliatario di Sezione Staccata, limitatamente ai servizi Sindacali/Associativi, ASSOCED garantisce l'esclusiva sul Socio Aggregato fino al momento in cui il C.E.D. rimane Socio dell'Associazione o fino al momento in cui il Socio Aggregato rimane anche cliente del CED Associato.

Alle stesse condizioni delle Imprese, possono essere associati, in qualità di Soci Aggregati anche i Professionisti, purché i medesimi siano clienti del C.E.D. regolarmente associato che ha promosso l'adesione e mandatario di domiciliazione di Sezione Staccata ASSOCED.

Quanto sopra secondo criteri, modalità e quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo. Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale e/o pluriennale, eventuali canoni periodici e/o suppletivi, il cui importo potrà essere differente e comunque determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione di Socio Aggregato sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo, tramite l'ausilio del Socio domiciliatario di Sezione Staccata che ne ha promosso l'adesione e ne cura la gestione associativa.

I soci Aggregati non hanno diritto di voto e di assemblea.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione si manifesta oltre che con la sottoscrizione della domanda anche mediante il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

Il Socio domiciliatario di sezione staccata, per poter rappresentare localmente l'Associazione, dovrà sottoscrivere apposito regolamento operativo redatto dall'Associazione stessa, da considerarsi parte integrante della domanda di adesione: la sezione staccata potrà venir meno o per domanda diretta del socio oppure per il cessare della qualità di socio; l'Associazione si riserva di comunicare alle competenti Istituzioni l'apertura e la chiusura delle sezioni staccate.

La quota e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili.

L'adesione obbliga il socio a regolare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, utilizzando esclusivamente il C.C.N.L. sottoscritto dall'Associazione. Tale obbligo vale anche per le Associazioni aderenti e per le società partecipate dall'Associazione o dalle Associazioni aderenti e/o collegate.

L'adesione obbliga il socio all'osservanza dei regolamenti e delle norme previste dal presente statuto e dalle deliberazioni degli Organi Statutari ed è vincolante fino alla scadenza.

L'adesione si dovrà intendere disdettata a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta con raccomandata a.r. di recesso entro il 30 Settembre antecedente la scadenza dell'anno solare; i soci aggregati rimangono associati all'Associazione fintanto che rimane socio il CED che ne ha promosso l'adesione. La disdetta da parte del socio presuppone la chiusura dell'eventuale Sezione Staccata colà domiciliata, nonché la cessazione di strutture dell'Associazione quali ad esempio società, agenzie, uffici periferici, ecc., anche di Associazioni e/o strutture collegate.

Il Socio recedente, domiciliatario di sezione staccata, dovrà restituire all'Associazione tutto il materiale di proprietà della stessa entro il 31 dicembre dell'anno in corso; a titolo esemplificativo e non esaustivo: targhe, attestati, tessere, cancelleria, ecc.

I Soci domiciliatari di sezione staccata dell'Associazione si fanno garanti degli obblighi assunti a termine di legge nei confronti dei soci aggregati.

Art. 7 – SCIoglimento del rapporto associativo

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza od esclusione del Socio.

Qualora l'aderente sia una società, in caso di decesso del legale rappresentante o di uno dei legali rappresentanti e per effetto di ogni modifica e/o trasformazione della compagine sociale, il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione della Società stessa. Il recesso avviene su comunicazione del socio inviata a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo nei termini previsti dall' art. 5.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio ove venga meno uno dei seguenti requisiti previsti dallo Statuto:

- a) mancato adempimento di uno o più obblighi assunti verso l'Associazione, ivi incluso il pagamento parziale o totale delle quote sociali e/o dei contributi previsti;
- b) l'inosservanza delle norme statutarie, dei Regolamenti interni e settoriali e delle delibere degli organi sociali;
- c) utilizzo, da parte dei soci domiciliatari di sezione staccata, di servizi in concorrenza con quelli forniti da ASSOCED o da strutture ad essa collegate e/o convenzionate; domiciliazione, presso di sé, di altre Associazioni e/o strutture commerciali ad esse collegate;
- d) elusione degli obblighi statutari e/o del regolamento, allo scopo di utilizzare servizi senza il rispetto dell'etica e delle norme previste;
- e) inosservanza delle norme previste in materia di intermediazione fiscale ed in materia di lavoro;
- f) perdita dei requisiti previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti, nonché la perdita dei requisiti civili, etici e morali.

Le norme sopra riportate si intendono vincolanti anche per le Associazioni aderenti che effettuano intermediazione fiscale su delega di ASSOCED e/o Associazioni ad essa collegate.

Art. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari anche periodici;
- b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni, divengano di proprietà dell'Associazione;
- c) speciali riserve o accantonamenti di somme;
- d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;
- f) gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne pretenderne quota in caso di recesso;
- g) eventuali utili derivanti da partecipazioni societarie.

Art. 9 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto da compilare con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dal rendiconto - saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
- alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, su delibera dell'assemblea;
- il rimanente a patrimonio sociale.

Sussiste il divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve così come previsto ai sensi e per gli effetti del D. L.gs.vo 4.12.1997 n. 460.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei Soci Ordinari;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario Generale;
- e) Il Comitato dei Saggi;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Collegio dei Proviriviri.

Art. 11 – ASSEMBLEE DEI SOCI ORDINARI

L'assemblea dei soci ordinari, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale e/o operativa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, od essere inviato o recapitato ai soci o pubblicato su un giornale di ampia diffusione, entro lo stesso termine.

Il Presidente del Collegio Sindacale può chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo di convocare l'assemblea dei soci indicandone l'ordine del giorno e, in caso questi non provveda, convocare direttamente l'assemblea stessa.

Hanno diritto di voto i soci ordinari persone fisiche ed i soci ordinari persone giuridiche, a mezzo del loro rappresentante legale, che risultino iscritti nel libro soci ordinari e che siano inadempienti, anche parzialmente, nel versamento delle quote annuali e/o contributi periodici e non, previsti.

Il socio ordinario può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da un altro Socio ordinario e ciascun Socio ordinario non può rappresentare con delega più di un Socio Ordinario.

I Soci Ordinari domiciliatari di sezione staccata hanno diritto ad un unico voto qualsiasi sia il numero di soci aggregati alla sezione staccata referenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale sarà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa su proposta dello stesso Presidente.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della medesima assemblea e dal Segretario.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo ed il preventivo per l'anno successivo;
- ratifica le nomine, le variazioni, le sospensioni e le revoche dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate dal Presidente dell'Associazione;
- elegge il Presidente dell'Associazione tra i due candidati proposti dal Comitato dei Saggi;
- delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione dell'Associazione eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo su indicazione del Segretario Generale;
- approva gli eventuali regolamenti esecutivi;
- elegge il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Ordinaria dei soci ordinari è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche allo Statuto ad esclusione della modifica della sede legale, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri: possono assumere la carica di consigliere solo i soci Ordinari, mentre i soci fondatori ne fanno parte di diritto ed in via permanente.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato dei Saggi, e sono ratificati dall'Assemblea dei Soci Ordinari: durano in carica 5 (cinque) anni e possono ricoprire detta carica per non più di tre mandati consecutivi; devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo nomina i propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni a carattere nazionale, regionale, provinciale, zonale.

All'interno del Consiglio Direttivo la carica di Presidente spetta di diritto al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere, il quale può anche essere un Consigliere, e la nomina del Segretario Generale, il quale non deve comunque ricoprire cariche Consiliari.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare eventuali compensi ai Consiglieri ed al Segretario Generale purché compatibili con la disponibilità economica dell'Associazione stessa.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quello di assumere personale di concetto o d'ordine, di avvalersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti poteri:

- approvazione del rendiconto predisposto e presentato dal Segretario Generale;
- modifica della sede legale dell'associazione;
- determinare il programma di attività dell'Associazione;
- stabilire e delegare poteri di firma;
- nomina i componenti del Comitato dei Saggi su proposta del Presidente;
- deliberare eventuali compensi ai Consiglieri ed al Segretario Generale purché compatibili con la disponibilità economica dell'Associazione stessa;
- deliberare il rimborso spese dei consiglieri e delle commissioni di studio e lavoro;
- deliberare il rimborso spese ai componenti del Collegio Sindacale;
- nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente;
- ratifica le nomine dei legali e dei tecnici effettuate dal Segretario Generale;
- delibera, unicamente per le finalità di sviluppo dell'Associazione, il collegamento dell'Associazione stessa con altre associazioni e/o organizzazioni;
- deliberare l'ammontare delle quote sociali, canoni/quote suppletive e le loro eventuali variazioni che potranno essere differenziate;
- stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delegare la rappresentanza sindacale ai Soci domiciliatari di sezione staccata;
- deliberare sull'apertura dei Centri di Assistenza Fiscale e su quanto necessario per la loro attivazione;
- deliberare la costituzione di Uffici Decentrati CAF presso le Sezioni Staccate e/o Strutture Periferiche per conto dei CAF e/o Strutture similari;
- deliberare l'apertura di strutture sindacali comunque denominate;
- deliberare l'acquisizione di partecipazioni o costituzioni societarie in imprese che abbiano scopi di interesse per l'Associazione;
- deliberare i compensi per gli incarichi esterni;
- deliberare e stipulare contratti con società esterne per la gestione dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberare le eventuali adesioni o collegamenti dell'Associazione ad una o più Associazioni sindacali di categoria, così come eventuali recessi;
- deliberare la nascita di eventuali Federazioni e determinarne il regolamento e lo statuto e l'operatività, che potranno essere diversificati secondo esigenze territoriali e/o sociali;
- predisporre eventuali regolamenti esecutivi con Federazioni, Associazioni Aderenti, Enti, Aziende e Professionisti, ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare l'apertura delle Sedi Periferiche, e Sedi Operative;
- nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi né ravvisi l'opportunità e almeno una volta all'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente mediante raccomandata contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno tre giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con posta elettronica certificata o via fax.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, comporterà la decadenza dalla carica di Consigliere.

Se uno o più consiglieri, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C.

Il Segretario Generale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva.

Art. 15 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione, eletto ai sensi del combinato disposto degli Articoli 11 e 17 del presente Statuto, rappresenta la principale figura di riferimento e d'ispirazione politica e sindacale per l'Associazione, con compiti essenzialmente di alta rappresentanza.

Rimane in carica cinque anni e può essere rieletto per un massimo di due ulteriori mandati.

I suoi poteri sono i seguenti:

- 1) proporre al Consiglio Direttivo e con esso gestire la linea di politica sindacale e strategica dell'associazione;
- 2) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei Saggi che dovranno comporre il Comitato di cui all'Art.17;
- 3) convocare il Consiglio Direttivo;
- 4) nominare, revocare, sospendere e variare i componenti del Consiglio Direttivo;
- 5) convocare l'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria;
- 6) proporre al Consiglio Direttivo il nominativo del Segretario Generale;
- 7) rappresenta l'Associazione in seno ad organizzazioni sindacali cui l'Associazione fosse collegata o aderente ed in seno agli enti in cui l'Associazione risulta parte costituente.

Art. 16 – IL SEGRETARIO GENERALE

E' nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente e non deve necessariamente essere socio dell'Associazione; resta in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo medesimo.

Rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici, salva comunque la ratifica del Consiglio Direttivo.

I suoi poteri sono:

- predisposizione del rendiconto ed assunzione dei relativi obblighi ad esso connessi;
- responsabilità sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 17 – COMITATO DEI SAGGI

Il suo compito peculiare consiste nella salvaguardia dell'indirizzo dell'associazione, il quale deve essere volto unicamente allo sviluppo della politica sindacale della categoria rappresentata;

È composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente dell'Associazione e da 2 (due) membri nominati dal Presidente e dai soci fondatori.

Il Presidente può revocare in qualunque momento uno o più componenti del Comitato, con esclusione dei soci fondatori.

I suoi componenti, esclusi i soci fondatori, devono avere i seguenti requisiti:

- essere soci dell'associazione da non meno di anni cinque;
- essere domiciliatari di sezione staccata;
- essere in regola col versamento delle quote associative;
- utilizzare in esclusiva i servizi dell'Associazione;
- seguire le disposizioni etiche previste dall'Associazione.

Il Comitato dovrà individuare una rosa di massimo due possibili candidati alla Presidenza da sottoporre all'Assemblea dei Soci Ordinari, avendo cura di verificare e selezionare i candidati tra i soci fondatori e/o sulla base dei seguenti e non esclusivi criteri: almeno dieci anni di anzianità associativa, regolarità nel versamento delle quote associative, effettiva rappresentatività territoriale per il tramite della sezione staccata, utilizzo in esclusiva dei servizi associativi.

Il Comitato non deve sovrapporsi all'attività del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

Art. 18 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che nomina anche il Presidente.

I Sindaci durano in carica per cinque esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Si riunisce almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo un verbale, da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio Sindacale stesso. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo ed alle Assemblee dei soci.

Può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.

In caso di cessazione di uno dei Sindaci nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sua sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla successiva assemblea dei soci ordinari.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari.

I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni e i loro membri sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti, mentre in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei Soci Ordinari.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Art. 20 – NO PROFIT

(obblighi dell'Associazione ai sensi del D. L.gs.vo 4.12.1997 n.460)

A fine di un corretto raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione per mantenere lo status di: "Ente non commerciale senza scopo di lucro", ai sensi del D. Lgs.vo 4.12.1997 n.460, potrà eventualmente affidare la gestione dei servizi necessari ai Soci quali ad esempio: promozione, formazione, editoria, immagine, consulenza, ecc.; ad una società esterna.

Art. 21 – RENDICONTO D'ESERCIZIO – LIBRI SOCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario Generale provvede nei sei mesi della chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo



4.12.1997 n.460.

Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.Lgs.vo 4.12.1997 n.460.

I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 22 – REGOLAMENTI OPERATIVI

Il regolamento esecutivo prevederà le procedure di tesseramento, i rapporti con le Sedi Periferiche, Filiali, Sezioni Staccate, Federazioni, Associazioni aderenti o a quelle cui ASSOCED aderisce, nonché i regolamenti interni e quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – LO SCIoglimento

In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà il / i liquidatore/i ed il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente ad Associazioni analoghe, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo. 4.12.1997 n.460.

Art. 25 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra norma in materia.